



TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO

N.: R.G.

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori:

Dr. Elly Marino	Presidente rel.
Dr. M. Stella Cogliandolo	Giudice
Dr. Dina Garroni	Giudice onorario
Dr. Andrea Redaelli	Giudice onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO DEFINITIVO

nel procedimento promosso ex art.31 D.Lgs 286/98, modificato dalla L.189/02, con ricorso depositato l'8 settembre 2022 a tutela di

nato in Perù il 28.5.2015

dalla sig.ra nata in Perù il 23.9.1981, madre del minore,
domiciliata a Milano in Via , rappresentata e difesa dall'Avv.
Ignazio Arangio del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultimo sito in Milano in Via Niccolini n.10

Letta la documentazione allegata

Assunte informazioni presso la PL e la Questura

Sentita la ricorrente

Rilevato che:

- la ricorrente è giunta per la prima volta in Italia a maggio 2022 insieme al figlio;
- il minore è nato nel 2015 in Perù; è in Italia insieme alla sola madre mentre il padre si trova in Perù e non provvede al suo mantenimento essendovi pochi contatti; è iscritto alla prima elementare da settembre 2022 e frequenta regolarmente intessendo significative relazioni con le insegnanti e i compagni di classe; lunedì frequenta il corso di calcio, martedì quello di nuoto e giovedì quello di teatro, risultando ben integrato;
- la ricorrente in Perù lavorava in un ristorante, attualmente in Italia lavora come collaboratrice domestica seppur irregolarmente;
- la sorella della ricorrente (sig.ra) è soggiornante di lungo periodo UE in quanto si trova sul territorio nazionale da 17 anni; offre supporto economico ed ospitalità alla ricorrente e al figlio presso il bilocale da lei regolarmente condotto in locazione con contratto stipulato il 15.5.2022;
- la casa dove madre e minore risiedevano in Perù è stata distrutta da una frana a marzo 2022;
- la Questura non ha segnalato precedenti e di polizia a carico della ricorrente;
- la PL non ha segnalato condizioni igienico-abitative ostative all'accoglimento dell'istanza.

Visto il parere favorevole del PM sede espresso in data 9.5.2023

Ritenuto che:

- il ricorso meriti accoglimento;
- ✓ la Suprema Corte, da ultimo nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 04/06/2018, n. 14238, ha ribadito che *«la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 21799 del 25/10/2010, cui ha fatto seguito la costante giurisprudenza di questa Sezione, ha chiarito che siffatta autorizzazione [ai sensi dell'art. 31, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998] non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica (Cass. n. 2648/2011; n. 13237/2011; n. 14125/2011, par. 2; Cass. 17739/2015, par. 9; n. 24476/2015, riv. 638154-01; n. 25419/2015, rv. 638177-01; n. 4197/2017; n. 29795/2017, par. 5). Il giudice del merito, in altri termini, è chiamato ad accertare la sussistenza di "gravi motivi" basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare (Cass. n. 17861/2017, rv. 645052-01)»;*
- ✓ la medesima pronuncia della Cassazione ha altresì indicato che *«l'art. 31 cit. delinea [...] due distinte situazioni giuridiche soggettive: da un lato, il diritto del minore ad avere l'assistenza e la cura del proprio familiare in Italia; dall'altro, il diritto del familiare a dare assistenza al minore stesso, in ragione della tutela di "quel particolare bene della vita costituito dall'unità della famiglia e della reciproca assistenza tra i suoi membri" (Cass. n. 21799/2010). Si tratta di due posizioni complementari, di cui quella del familiare subordinata a quella del minore, titolare di un interesse che, infatti, costituisce l'oggetto primario della tutela apprestata dalla disposizione in esame, come risulta dalla sua rubrica ("Disposizioni a favore dei minori") e, ancor più significativamente, dall'essere la valutazione sulla sussistenza dei "gravi motivi" rimessa all'apprezzamento del Tribunale per i minorenni. Ne deriva che l'interesse del familiare ad ottenere l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo-psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio»;*
- ✓ inoltre la Suprema Corte nella sentenza del 05/03/2018, n.5084 stabilisce che *"la valutazione del danno, conseguente all'allontanamento dei genitori o dallo sradicamento del minore, deve essere fondata su un giudizio prognostico che non trascuri in primo luogo la sua età, il grado di radicamento del nostro Paese, e le prospettive, riferite agli anni immediatamente successivi (trattandosi di misura temporanea, revocabile o rinnovabile), di concrete possibilità di rapporto con i genitori nell'ipotesi del rimpatrio dei medesimi.*
- ✓ anche alla luce dei principi sanciti di recente dalle S.U. della Suprema Corte nella pronuncia del 12 giugno 2019 n. 15975, nel caso di specie, si ravvisano elementi che possono far ritenere sussistenti gli estremi per l'applicazione della disciplina di cui all'art.31 D.Lgs. 286/98, in quanto il nucleo di appartenenza del minore, sia pure con le difficoltà correlate all'irregolarità, ha avviato un percorso di inclusione nel tessuto sociale improntando il proprio agire al rispetto delle regole sociali, atteso che la ricorrente svolge attività lavorativa e dalle informazioni assunte presso la Questura non sono emerse ragioni ostative al rilascio della autorizzazione richiesta; il minore sul TN ha proseguito il suo percorso di crescita, formativo e di socializzazione; il nucleo in Italia gode altresì dell'affetto e del supporto anche materiale della zia materna regolarmente soggiornante sul territorio da 17 anni.

Ritenuto pertanto che:

- debba autorizzarsi la presenza della madre per anni 2;
- il conseguente permesso di soggiorno dovrà consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa e dovrà altresì consentire l'iscrizione del nucleo familiare al Servizio Sanitario Nazionale, in quanto una diversa conclusione contrasterebbe in modo insanabile con i presupposti e le finalità specifiche della norma citata.

P.Q.M.

visto l'art. 31 D.Lgs 286/98, deliberando in via definitiva,

AUTORIZZA

nata in Perù il 23.9.1981, madre del minore in premessa indicato, a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31, c.3, D.Lgs .286/98 per un periodo di anni 2 dalla data di effettivo rilascio del permesso di soggiorno a cura della competente Questura

Si comunichi/notifichi via PEC a:

- P.M. sede
- Questura di Milano e Consolato ex art. 31 D. Lgs 286/98
- al difensore domiciliatario

Milano, li 24 maggio 2023

Il Presidente est.

Dott.ssa Elly Marino

